

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra con le proposte da inserire in carattere **neretto**).

REGOLAMENTO COSAP	
TESTO IN VIGORE	TESTO CON PROPOSTE DI MODIFICA
INDICE	INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 - Oggetto	Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni abusive	Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni abusive
Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone	Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone
Articolo 4 - Tipi di occupazione	Articolo 4 - Tipi di occupazione
TITOLO II - CANONE E SANZIONI	TITOLO II - CANONE E SANZIONI
Articolo 5 - Rilascio delle concessioni <i>ed autorizzazioni</i>	Articolo 5 - Rilascio delle concessioni
Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni <i>od autorizzazioni</i>	Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni
Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione	Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Articolo 10 - Determinazione della tariffa	Articolo 10 - Determinazione della tariffa
Articolo 11 - Determinazione del canone	Articolo 11 - Determinazione del canone
Articolo 11 bis - Durata dell'occupazione	Articolo 11 bis - Durata dell'occupazione
Articolo 11 ter - Dimensione dell'occupazione	Articolo 11 ter - Dimensione dell'occupazione
Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone	Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone	Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone
Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari	Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari
Articolo 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale	Articolo 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale
Articolo 16 - Versamenti e rimborsi	Articolo 16 - Versamenti e rimborsi
Articolo 17 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento	Articolo 17 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive	Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

<p>Articolo 19 - Sanzioni accessorie Articolo 20 - Autotutela Articolo 21 - Attività di verifica e controllo</p> <p>TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</p> <p>Articolo 22 - Passi carrabili Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme Articolo 27 - <i>Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive</i> Articolo 28 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio Articolo 30 - Spettacoli viaggianti Articolo 31 - Attività artistiche di strada Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali Articolo 35 - Feste di via Articolo 36 - Promozioni commerciali Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio Articolo 44 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo Articolo 47 - Occupazioni per traslochi Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili</p>	<p>Articolo 19 - Sanzioni accessorie Articolo 20 - Autotutela Articolo 21 - Attività di verifica e controllo</p> <p>TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</p> <p>Articolo 22 - Passi carrabili Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale Articolo 25- Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme Articolo 27 - ABROGATO Articolo 28 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio Articolo 30 - Spettacoli viaggianti Articolo 31 - Attività artistiche di strada Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali Articolo 35 - Feste di via Articolo 36 - Promozioni commerciali Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio Articolo 44 - Occupazioni con Dehors, tavolini e sedie Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo Articolo 47 - Occupazioni per traslochi Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili</p>
---	--

<p>Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati</p> <p>Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali</p> <p>Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza</p> <p>Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante</p> <p>Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario</p> <p>Articolo 54 - Occupazione con chioschi</p> <p>Articolo 55 - Occupazione con padiglioni</p> <p>Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi</p> <p>Articolo 57 - Occupazioni di altra natura</p> <p>Articolo 58 - Disposizioni finali</p> <p>Allegato 'A' - Determinazione della tariffa ordinaria</p> <p>Allegato 'B' - Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione ai fini della applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.</p> <p>Allegato 'C' - Determinazione delle fasce di valore economico dei mercati.</p>	<p>Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati</p> <p>Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali</p> <p>Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza</p> <p>Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante</p> <p>Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario</p> <p>Articolo 54 - Occupazione con chioschi</p> <p>Articolo 55 - Occupazione con Padiglioni</p> <p>Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi</p> <p>Articolo 57 - Occupazioni di altra natura</p> <p>Articolo 58 - Disposizioni finali</p> <p>Allegato 'A' - Determinazione della tariffa ordinaria</p> <p>Allegato 'B' - Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione ai fini della applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.</p> <p>Allegato 'C' - Determinazione delle fasce di valore economico dei mercati.</p>
--	--

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
<p>Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni abusive</p> <p>...omissis</p> <p>3. <i>Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:</i></p> <p>a) <i>difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione;</i></p> <p>b) <i>che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;</i></p> <p>c) <i>effettuate mediante dehors continuativi per i quali non è stata presentata la comunicazione annuale di proseguimento di occupazione del suolo pubblico nei termini previsti e/o non è stato corrisposto il canone per l'annualità di riferimento. Nel caso di mancata presentazione della suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, la concessione è da considerarsi a tutti gli effetti decaduta dalla data di scadenza dell'annualità.</i></p> <p>Nei casi di occupazione <i>permanente</i>, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.</p> <p>...omissis.</p>	<p>Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni abusive</p> <p>. ...omissis</p> <p>3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.</p> <p>a) <i>abrogato</i></p> <p>b) <i>abrogato</i></p> <p>c) <i>abrogato</i></p> <p>Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.</p> <p>...omissis.</p>
<p>Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone</p> <p>...omissis</p> <p>2. La concessione può essere richiesta:</p> <p>a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti;</p> <p>...omissis</p>	<p>Articolo 3- Soggetto passivo e titolarità del canone</p> <p>...omissis</p> <p>2. La concessione può essere richiesta:</p> <p>a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;</p> <p>...omissis</p>
<p>Articolo 4 - Tipi di occupazione</p> <p>1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:</p> <p>a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario. Qualora siano collegate ad un titolo edilizio, vengono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i</p>	<p>Articolo 4 - Tipi di occupazione</p> <p>1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:</p> <p>a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario. Qualora siano collegate ad un titolo edilizio, vengono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i</p>

<p>canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni;</p> <p>b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste <i>l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico</i>.</p> <p>2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7.</p> <p>3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.</p>	<p>canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni; sono altresì considerate permanenti le occupazioni, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata superiore all'anno;</p> <p>b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste la possibilità di richiedere una proroga.</p> <p>2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7.</p> <p>3. Le concessioni sono normalmente commisurate a giorni, mesi o anni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.</p>
<p>TITOLO II - CANONE E SANZIONI</p> <p>Articolo 5 - Rilascio delle concessioni <i>ed autorizzazioni</i></p> <p>...omissis</p> <p>3. Le concessioni <i>od autorizzazioni</i> sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.</p> <p>...omissis</p> <p>8. Le concessioni <i>od autorizzazioni</i> devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge (3).</p> <p>...omissis</p>	<p>TITOLO II - CANONE E SANZIONI</p> <p>Articolo 5 - Rilascio delle concessioni</p> <p>...omissis</p> <p>3. Le concessioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.</p> <p>...omissis</p> <p>8. Le concessioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge (3).</p> <p>...omissis</p> <p>10. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.</p>
<p>Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni <i>od autorizzazioni</i></p> <p>...omissis</p>	<p>Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni</p> <p>...omissis</p>

	<p>3 bis. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.</p>
<p>Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione ...omissis</p> <p>3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:</p> <p>a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;</p> <p>b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:</p> <p>1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;</p> <p>2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di</p>	<p>Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione ...omissis</p> <p>3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:</p> <p>a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;</p> <p>b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:</p> <p>1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;</p> <p>2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di</p>

<p>presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione.</p> <p>...omissis</p>	<p>presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;</p> <p>c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.</p> <p>...omissis</p>
<p>Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini; b) le occupazioni di aree cimiteriali; c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap; d) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea; e) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici; f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro; g) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera; h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione; i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione; l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, 	<p>Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini; b) le occupazioni di aree cimiteriali; c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap; d) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea; e) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici; f) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro; g) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera; h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione; i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione; l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi

<p>lampade, faretto e simili;</p> <p>m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;</p> <p>n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;</p> <p>o) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;</p> <p>p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;</p> <p>q) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone <i>non</i> si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga.</p>	<p>parabolici, lampade, faretto e simili;</p> <p>m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;</p> <p>n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;</p> <p>o) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;</p> <p>p) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;</p> <p>q) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;</p> <p>r) i primi due giorni continuativi di occupazione temporanea per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate</p>
--	---

<p>2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;</p> <p>b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;</p> <p>c) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi due giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal terzo giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista.</p> <p>3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento della Città.</p>	<p>con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal terzo giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;</p> <p>s) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati.</p> <p>2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato. Per questi ultimi l'esenzione si applica solo agli interventi sui luoghi di culto, escluse le eventuali pertinenze. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;</p> <p>b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;</p> <p>c) abrogato</p> <p>3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento della Città.</p>
<p>Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari ...omissis</p> <p>5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:</p>	<p>Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari ...omissis</p> <p>5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale, ove non trovino applicazione i coefficienti</p>

<p>a) del 30% se viene occupata un'area parcheggio, una corsia di marcia ovvero un controviale;</p> <p>b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia;</p> <p>c) del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;</p> <p>d) del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza. ...omissis</p> <p>9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree si applica la categoria prevista.</p> <p>...omissis</p> <p>14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 43, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis dell'allegato "A" del presente Regolamento.</p> <p>15. <i>La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe 5- 7- 9-10 dell'allegato tariffario Allegato A al presente Regolamento.</i></p> <p>...omissis</p>	<p>moltiplicatori di cui ai punti 5, 5 bis, 5 ter , 7 e 7 ter di cui alla lettera B dell'Allegato A al presente Regolamento, la tariffa ordinaria del canone è aumentata:</p> <p>a) del 30% se viene occupata un'area parcheggio, una corsia di marcia ovvero un controviale;</p> <p>b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia;</p> <p>c) del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;</p> <p>d) del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza. ...omissis</p> <p>9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree e per le aree di copertura commerciale si applica la categoria prevista.</p> <p>...omissis</p> <p>14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 43, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis della lettera B dell'allegato "A" del presente Regolamento.</p> <p>15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore non è ammessa per le occupazioni temporanee ove trovino applicazione i coefficienti moltiplicatori di cui ai punti 5, 5 bis, 5 ter , 7 e 7 ter di cui alla lettera B dell'Allegato A al presente Regolamento.</p> <p>..omissis</p>
<p>Articolo 16 - Versamenti e rimborsi</p> <p>1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito <i>anche a mezzo ruolo</i> non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno. ...omissis</p>	<p>Articolo 16 - Versamenti e rimborsi</p> <p>1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 30,00 per anno. ...omissis</p>

<p>Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi ...omissis</p> <p>7. Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale; assunta su coproposta del Sindaco e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione.</p>	<p>Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi ...omissis</p> <p>7. Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 50 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale; assunta su coproposta del Sindaco e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione e le attività cinematografiche televisive e fotografiche.</p>
<p>Articolo 27 - <i>Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive</i></p> <p>1. <i>Le processioni religiose, le sfilate e i cortei storici, le manifestazioni sportive che si svolgono in movimento su aree e strade pubbliche sono oggetto di specifica concessione di occupazione itinerante di suolo pubblico che non sostituisce i necessari provvedimenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e viabilità.</i></p>	<p>Articolo 27 ABROGATO</p>
<p>Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno</p> <p>1. <i>Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo:</i></p> <p>a) <i>disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;</i></p> <p>b) <i>monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;</i></p> <p>c) <i>proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.</i></p> <p>2. <i>Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.</i></p> <p>3. <i>Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.</i></p> <p>4. <i>Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per</i></p>	<p>Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno</p> <p>1. Nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree e gli spazi destinati alle occupazioni finalizzate alla vendita beni realizzati personalmente dagli operatori del proprio ingegno mediante la propria abilità, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.</p> <p>2. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate esclusivamente alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo: bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.</p> <p>3. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti né il</p>

<p><i>l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.</i></p>	<p>tesserino abilitante nel territorio regionale l'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche.</p> <p>4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno, con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.</p>
<p>Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante</p> <p>1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:</p> <p>a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno <i>trecento</i> metri lineari;</p> <p>b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.</p> <p>2. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.</p> <p>...omissis</p> <p>4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri <i>300</i> dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.</p> <p>...omissis</p>	<p>Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante</p> <p>1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:</p> <p>a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;</p> <p>b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.</p> <p>2. Con apposita deliberazione, oltre che con le procedure di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.</p> <p>...omissis</p> <p>4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.</p> <p>...omissis</p>
<p>Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio</p> <p>...omissis</p> <p>3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole</p>	<p>Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio</p> <p>...omissis</p> <p>3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole</p>

materne, elementari e medie. ...omissis	materne, elementari e medie. ...omissis
Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo ...omissis	Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo ...omissis 7. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio ...omissis	Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio ...omissis 6. L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante 1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. 2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti. 3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.	Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante 1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. 2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti. 3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione, presentando istanza all'ufficio comunale competente.
Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario 1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico. omissis....	Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario 1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire e della concessione , che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico. omissis....

<p>Articolo 54 - Occupazione con chioschi ... omissis</p> <p>4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per <i>l'occupazione</i> di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.</p> <p>5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.</p>	<p>Articolo 54 - Occupazione con chioschi ... omissis</p> <p>4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.</p> <p>4 bis. Il possesso della concessione di suolo pubblico per la posa in opera di un chiosco destinato alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande costituisce condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale corrispondente, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di settore.</p> <p>5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.</p>
<p>Articolo 55 - Occupazione con padiglioni</p> <p>1. Per l'installazione di padiglioni che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>... omissis</p>	<p>Articolo 55- Occupazione con Padiglioni</p> <p>1. Per l'installazione di padiglioni che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire e della concessione che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.</p> <p>... omissis</p>
<p>ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO</p> <p>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</p> <p>A - TARIFFA ORDINARIA La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.</p> <p>B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</p> <p>1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili - Passi carrabili a raso con cartello - Svasi e Scivoli</p>	<p>ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO</p> <p>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</p> <p>A - TARIFFA ORDINARIA La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.</p> <p>B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</p> <p>1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili - Passi carrabili a raso con cartello - Svasi e Scivoli con</p>

<p>con riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.</p> <p>2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.</p> <p>2 bis. Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione <i>e per la copertura di dehors</i>: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria.</p> <p>2 ter. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione <i>e commercio</i> (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri <i>usati</i> - <i>Aree temporanee utilizzate come dehors e simili</i>: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria. Potrà essere introdotto, in relazione alla tipologia commerciale della zona, un ulteriore moltiplicatore che verrà determinato negli specifici regolamenti in materia.</p> <p>2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.</p> <p>La categoria viaria I è applicata esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale. Ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in zone soggette a vincoli o in ambiti centrali non compresi nella ZUCS, è applicata la categoria viaria II.</p> <p>2 quinquies. Occupazioni con dehors annessi ad esercizi di somministrazione secondo la seguente tabella:</p>	<p>riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.</p> <p>2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.</p> <p>2 bis. Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali di somministrazione: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria.</p> <p>2 ter. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria. Potrà essere introdotto, in relazione alla tipologia commerciale della zona, un ulteriore moltiplicatore che verrà determinato negli specifici regolamenti in materia.</p> <p>2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.</p> <p>La categoria viaria I è applicata esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale. Ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in zone soggette a vincoli o in ambiti centrali non compresi nella ZUCS, è applicata la categoria viaria II.</p> <p>2 quinquies. Occupazioni con dehors annessi ad esercizi di somministrazione secondo la seguente tabella:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>parametro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli</td> <td>1,15</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia	parametro	dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone	1,10	dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli	1,15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>parametro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone</td> <td>1,045</td> </tr> <tr> <td>dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli</td> <td>1,09</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia	parametro	dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone	1,045	dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli	1,09
Tipologia	parametro												
dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone	1,10												
dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli	1,15												
Tipologia	parametro												
dehors esclusivamente costituito da tavoli, sedie ed ombrelloni, senza delimitazioni verticali, o con semplice cordone	1,045												
dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza non superiore a centimetri 160, con esclusione dei cordoli	1,09												

dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza superiore a centimetri 160	1,45	dehors con struttura complessa, delimitato da elemento verticale con altezza superiore a centimetri 160	1,38
<p>3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.</p> <p>4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.</p> <p>4 bis. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 2,5.</p> <p>5. Occupazioni nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento, <i>con coefficiente moltiplicatore del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.</i></p> <p>5 bis. Occupazioni nelle Aree Mercatali: oltre ai coefficienti di cui al punto 5, si applica, con esclusione dei mercati coperti, un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 1,01 per i mercati compresi nella fascia A di cui all'allegato C, pari ad 1,00 per i mercati compresi nella fascia B di cui all'allegato C, e pari a 0,90 per i mercati compresi nella fascia C di cui all'allegato C.</p> <p>5 ter. Occupazioni nelle Aree di copertura commerciale: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento, <i>con coefficiente moltiplicatore del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata. Il coefficiente moltiplicatore è invece dell'1,7 per il mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.</i> Oltre ai coefficienti di cui in precedenza, si applica un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 0,70.</p>	<p>3. Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.</p> <p>4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.</p> <p>4 bis. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 3,00.</p> <p>5. Occupazioni temporanee e permanenti nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento, con coefficiente moltiplicatore dell'1,7 quando l'attività di vendita è solo antimeridiana, dello 0,8 quando l'attività di vendita è solo pomeridiana e del 2,5 quando l'attività di vendita si svolga per tutta la giornata (antimeridiana e pomeridiana).</p> <p>5 bis. Occupazioni temporanee e permanenti nelle Aree Mercatali: oltre ai coefficienti di cui al punto 5, si applica, con esclusione dei mercati coperti, un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 1,01 per i mercati compresi nella fascia A di cui all'allegato C, pari ad 1,00 per i mercati compresi nella fascia B di cui all'allegato C, e pari a 0,90 per i mercati compresi nella fascia C di cui all'allegato C.</p> <p>5 ter. Occupazioni temporanee e permanenti nelle Aree di copertura commerciale: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento con coefficiente moltiplicatore dell'1,7 quando l'attività di vendita è solo antimeridiana, dello 0,8 quando l'attività di vendita è solo pomeridiana e del 2,5 quando l'attività di vendita si svolga per tutta la giornata (antimeridiana e pomeridiana). Oltre ai coefficienti di cui in precedenza, si applica un ulteriore coefficiente moltiplicatore pari a 0,70.</p>		

<p>6. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.</p>	<p>6. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.</p>
<p>7. <i>Occupazioni per operatori del commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione di mercati tematici o periodici, in occasione di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria.</i> Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (ex Palaisozaki o altro): coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria.</p>	<p>6 bis. Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle strutture autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,8 della tariffa ordinaria.</p>
<p>7 bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo 43 qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.</p>	<p>7. Occupazioni temporanee e permanenti per operatori del commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione di mercati tematici o periodici, anche straordinari, in occasione di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, anche straordinari, e in occasione delle Feste di Via: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni temporanee o permanenti su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (ex Palaisozaki o altro): coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria.</p>
<p>8. Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo viaggiante e per gli operatori commerciali compresi negli organici dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie: Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria; Occupazioni da 101 a 1.000 mq. nonché i mezzi</p>	<p>7 bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo 43 qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.</p>
<p>Occupazioni da 101 a 1.000 mq. nonché i mezzi</p>	<p>7 ter. Occupazioni effettuate in occasione di riunioni straordinarie di persone da operatori ai quali sono rilasciati titoli temporanei abilitativi all'esercizio del commercio e all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande: coefficiente moltiplicatore 3,5 della tariffa ordinaria.</p>
<p>Occupazioni da 101 a 1.000 mq. nonché i mezzi</p>	<p>8. Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo viaggiante e per gli operatori commerciali compresi negli organici dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3fasce di superficie: Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria; Occupazioni da 101 a 1.000 mq. nonché i mezzi</p>

<p>abitativi e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti vigente: coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;</p> <p>Occupazioni oltre i 1.000 mq.: coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.</p> <p>8 bis. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a <i>decorrere dal sesto giorno consecutivo</i>. A decorrere dal terzo giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.</p> <p>9. Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.</p> <p>10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 7. e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.</p> <p>11. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi nelle piazze San Carlo, Castello e Vittorio Veneto con area delimitata per le quali sia previsto l'ingresso a pagamento: coefficiente moltiplicatore 15 della tariffa ordinaria.</p>	<p>abitativi e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti vigente: coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;</p> <p>Occupazioni oltre i 1.000 mq.: coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.</p> <p>8 bis. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal terzo giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.</p> <p>9. Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.</p> <p>10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 7. e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.</p> <p>11. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi nelle piazze San Carlo, Castello e Vittorio Veneto con area delimitata per le quali sia previsto l'ingresso a pagamento: coefficiente moltiplicatore 15 della tariffa ordinaria.</p>																																				
<p>C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI</p>	<p>C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI</p>																																				
<p>Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:</p>	<p>Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th><i>coefficiente al 31 dicembre 2013</i></th> <th><i>coefficiente dal 1 gennaio 2014</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1,10</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0,85</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>0,75</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>0,65</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>0,50</td> <td>0,45</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	<i>coefficiente al 31 dicembre 2013</i>	<i>coefficiente dal 1 gennaio 2014</i>	I	1,10	1,25	II	0,85	0,95	III	0,75	0,75	IV	0,65	0,60	V	0,50	0,45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>coefficiente al 31 dicembre 2018</th> <th>coefficiente dal 1 gennaio 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1,25</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0,95</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>0,75</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>0,45</td> <td>0,45</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	coefficiente al 31 dicembre 2018	coefficiente dal 1 gennaio 2019	I	1,25	1,30	II	0,95	1,00	III	0,75	0,75	IV	0,60	0,60	V	0,45	0,45
Categoria	<i>coefficiente al 31 dicembre 2013</i>	<i>coefficiente dal 1 gennaio 2014</i>																																			
I	1,10	1,25																																			
II	0,85	0,95																																			
III	0,75	0,75																																			
IV	0,65	0,60																																			
V	0,50	0,45																																			
Categoria	coefficiente al 31 dicembre 2018	coefficiente dal 1 gennaio 2019																																			
I	1,25	1,30																																			
II	0,95	1,00																																			
III	0,75	0,75																																			
IV	0,60	0,60																																			
V	0,45	0,45																																			
<p><i>omissis</i></p>	<p><i>omissis</i></p>																																				

ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO	ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO
<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI VALORE ECONOMICO DEI MERCATI</p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI VALORE ECONOMICO DEI MERCATI</p>
<p>I mercati cittadini sono annualmente suddivisi in Fascia A (mercati di maggior valore economico), Fascia B (mercati medi), Fascia C (mercati di minor valore economico). Le fasce sono determinate tenendo conto dei dati rapportati all'anno precedente rispetto a quello di riferimento secondo i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapporto tra posteggi impegnati e posteggi totali disponibili; 2. rapporto tra cessazioni di attività e posteggi impegnati; 3. presenze medie in spunta e posteggi liberi; 4. rapporto tra assenze dei concessionari e posteggi impegnati. <p>I mercati vengono classificati in base ai dati riferiti a ciascuno dei criteri sopra riportati; si attribuisce il massimo del punteggio al primo classificato ed un punteggio in ordine decrescente ai restanti mercati. Infine, si sommano i punteggi ottenuti per ciascun criterio e si ottiene la classificazione complessiva.</p>	<p>I mercati cittadini sono annualmente suddivisi in Fascia A (mercati di maggior valore economico), Fascia B (mercati medi), Fascia C (mercati di minor valore economico). Le fasce sono determinate tenendo conto dei dati rapportati all'anno precedente rispetto a quello di riferimento secondo i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapporto tra posteggi impegnati e posteggi totali disponibili; 2. rapporto tra cessazioni di attività e posteggi impegnati; 3. presenze medie in spunta e posteggi liberi; 4. rapporto tra assenze dei concessionari e posteggi impegnati. <p>I mercati vengono classificati in base ai dati riferiti a ciascuno dei criteri sopra riportati; si attribuisce il massimo del punteggio al primo classificato ed un punteggio in ordine decrescente ai restanti mercati. Infine, si sommano i punteggi ottenuti per ciascun criterio e si ottiene la classificazione complessiva.</p>
<p>Effettuata la classificazione complessiva, a ciascun mercato situato in un'area caratterizzata dalla presenza di cantieri che durano da più di cinque anni viene attribuita la fascia immediatamente inferiore, se prevista. Parimenti si procede in caso di mercati delocalizzati in sede provvisoria a causa della presenza di cantieri che durano più di cinque anni.</p> <p>Annualmente nella deliberazione di Consiglio Comunale che stabilisce l'entità dei tributi locali, tariffe, rette e canoni, si procede con l'attribuzione per ciascun parametro dei relativi dati nonché con la formazione delle fasce mercatali.</p>	<p>Effettuata la classificazione complessiva, a ciascun mercato situato in un'area caratterizzata dalla presenza di cantieri che durano da più di cinque anni viene attribuita la fascia immediatamente inferiore, se prevista. Parimenti si procede in caso di mercati delocalizzati in sede provvisoria a causa della presenza di cantieri che durano più di cinque anni.</p> <p>Annualmente nella deliberazione di Consiglio Comunale che stabilisce l'entità dei tributi locali, tariffe, rette e canoni, si procede con l'attribuzione per ciascun parametro dei relativi dati nonché con la formazione delle fasce mercatali.</p>